



REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE E LA TENUTA DELL'ELENCO DEGLI AVVOCATI PER IL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

Art. 1 - Elenco

- 1.1 Ai sensi dell'art. 81 D.P.R. 115/2002 l'Elenco degli Avvocati per il patrocinio a spese dello Stato è composto dagli Avvocati iscritti all'Albo ordinario dell'Ordine Avvocati di Monza che sono in possesso dei seguenti requisiti e condizioni:
- a) attitudini ed esperienza professionale specifica, distinguendo tra processi civili, penali, amministrativi, contabili, tributari ed affari di volontaria giurisdizione;
 - b) assenza di sanzioni disciplinari superiori all'avvertimento irrogate nei cinque anni precedenti la domanda;
 - c) iscrizione all'Albo ordinario degli avvocati da almeno due anni.
- 1.2 A seguito di domanda di iscrizione l'inserimento nell'Elenco è deliberato dal Consiglio dell'Ordine, che valuta la sussistenza dei requisiti e delle condizioni di cui all'art. 1.1.
- 1.3 L'avvocato iscritto nell' Elenco può rifiutare la nomina o recedere dall'incarico conferito dal non abbiente solo per giustificati motivi.
- 1.4 L'avvocato, nominato difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, non deve chiedere né percepire dalla parte assistita o da terzi, a qualunque titolo, compensi o rimborsi diversi da quelli previsti dalla legge.

Art. 2 – Iscrizione

- 2.1 La domanda di iscrizione, firmata e debitamente compilata, deve essere presentata a mani presso gli uffici di segreteria dell'Ordine oppure via Posta Elettronica Certificata, sulla scorta del modulo disponibile sul sito istituzionale ed accompagnata dalla documentazione ivi indicata.
- 2.2 Per l'iscrizione nell'Elenco occorre:
- a) autocertificare sotto la propria responsabilità il possesso dei requisiti e delle condizioni di cui all'art. 1.1;
 - b) comprovare l'attitudine e l'esperienza professionale specifica nelle materie indicate, allegando per ciascuna materia una relazione esplicativa riguardante almeno n. 7 affari (di cui n. 5 giudiziali) per ognuno dei due periodi di dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda di iscrizione (pertanto almeno 7 affari per il primo anno e 7 affari per il secondo anno, per ciascuna materia per cui è richiesta l'iscrizione), con indicazione delle attività espletate e con adeguata documentazione a supporto per ciascun affare;
 - c) allegare l'attestato di formazione continua ex art. 25 Regolamento CNF n. 6/2014 relativo alle ultime tre annualità antecedenti la domanda, oppure la dichiarazione di esenzione dall'obbligo formativo se ricorre una delle ipotesi di cui all' art. 11 comma 2 Legge n. 247/2012; nel caso il richiedente abbia meno di tre anni di iscrizione all'Albo occorre una autocertificazione circa l'assolvimento dell'obbligo formativo per i singoli anni.
- 2.3 Il Consiglio ai fini dell'art. 2.2 lett. b) può valutare, a titolo esemplificativo, la seguente documentazione presentata dall'interessato: verbali di causa, provvedimenti giudiziari e atti (in copia informatica qualora si tratti di fascicoli telematici); verbali di accordi e mediazioni; pareri; diffide che abbiano un riferimento temporale certo.



2.4 Il Consiglio si riserva di esaminare la documentazione allegata alla domanda di iscrizione e di richiedere all'interessato eventuali chiarimenti e/o integrazioni. In caso di mancato riscontro alla richiesta di chiarimenti o integrazioni nel termine di 30 giorni, la domanda di iscrizione all'Elenco si intende abbandonata e l'istanza verrà archiviata, ferma restando la facoltà di presentare una nuova domanda.

Art. 3 – Trasferimento da altro Ordine

3.1 Nella domanda di iscrizione all'Albo Avvocati di Monza per trasferimento, l'avvocato già iscritto nella lista dei difensori per il gratuito patrocinio del precedente Ordine dovrà dichiarare la materia e la data di delibera di iscrizione nella lista, allegando apposita certificazione dell'Ordine di provenienza.

3.2 Qualora nella domanda di iscrizione per trasferimento l'avvocato non abbia provveduto in conformità a quanto stabilito all'art. 3.1, lo stesso dovrà presentare una nuova domanda di iscrizione nell'Elenco ai sensi dell'art. 2.

Art. 4 – Cancellazione

4.1 È cancellato di diritto dall'Elenco l'avvocato per il quale è stata disposta una sanzione disciplinare definitiva superiore all'avvertimento.

4.2 È altresì cancellato dall'Elenco l'avvocato non in regola con gli obblighi formativi di cui all'art. 11 della Legge n. 247/2012.